I numerosissimi contatti registrati presso lo *stand* sono stati suddivisi per categorie e hanno consentito di meglio tratteggiare i profili e le motivazioni di quanti si rivolgono all'Autorità.

In occasione del Forum PA 2003, in particolare, è stata allestita una postazione informatica attraverso la quale, oltre a navigare il sito Internet dell'Autorità, gli operatori interessati hanno potuto accedere alla banca dati del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e a quella relativa all'Informativa economica di sistema (IES).

Nell'ambito delle stesse manifestazioni fieristiche citate, l'Autorità ha organizzato e animato alcuni *workshop* riguardanti le esperienze delle *authorities*, le tecnologie digitali e la regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche alla luce delle nuove direttive europee.

In particolare, citiamo:

a. "La valutazione e il controllo nelle pubbliche amministrazioni. Alcune esperienze delle autorità indipendenti" (Forum PA 2003). All'incontro, promosso congiuntamente con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, hanno partecipato rappresentanti autorevoli delle istituzioni coinvolte.

b. "La regola del BIT – regolamentare le nuove tecnologie per garantirne la diffusione" (Forum PA 2003). Il convegno ha stimolato la riflessione sulla regolamentazione in Italia del mercato delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nell'ottica della convergenza, con particolare riguardo all'implementazione, a livello nazionale, delle direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche.

c. "Funzionamento e organizzazione delle authorities: esperienze a confronto" (Forum PA 2004). L'incontro dibattito è scaturito dal consenso generale sulla necessità di un riordino sistematico della disciplina delle Autorità amministrative indipendenti, attraverso la testimonianza diretta di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e Autorità nazionali, internazionali, studiosi della materia.

Particolare importanza ha avuto l'evento internazionale "La rivoluzione digitale. Come cambia la nostra vita e quali regole per tutelarla", svoltosi il 16 ottobre 2003 presso la Città della scienza di Bagnoli, a Napoli. Il convegno ha consentito di discutere delle nuove tecnologie secondo approcci diversi (sociologici, economici e regolamentari) e di approfondire lo scenario dei mutamenti sociali che scaturiscono dall'innovazione tecnologica digitale. Gli interventi hanno contribuito a chiarire il nuovo ruolo delle autorità del settore, chiamate ad un'azione di governance nell'interesse della comunità, che favorisca il libero mercato delle risorse comunicative e modalità sempre più evolute e democratiche per il loro utilizzo. Gli atti del convegno sono stati pubblicati e si possono scaricare e consultare all'indirizzo *web*: http://www.agcom.it/eventi/eventi.htm.

Più recentemente, l'Autorità, anche con la collaborazione della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Napoli, ha promosso un importante e fruttuoso incontro tra istituzioni, imprese ed esperti del settore delle telecomunicazioni, con il *workshop* internazionale "*Fixed and mobile telecommunication market system: the Open Network Provision (ONP) era*

balance and EU new regulatory framework perspectives", svoltosi il 22 e 23 marzo 2004 a Napoli, negli spazi di Castel dell'Ovo. L'evento, che ha visto la partecipazione di importanti personalità di Istituzioni e Università internazionali, ha permesso di esaminare i diversi livelli di implementazione delle nuove direttive europee nei vari paesi membri.

Gli atti del convegno sono stati pubblicati all'indirizzo *web*: http://www.agcom.it/eventi/marzo2004/index.htm.

Un'altra modalità adottata per la promozione esterna dell'Autorità è la partecipazione periodica e sistematica ad alcune iniziative editoriali riguardanti i temi connessi alla sua missione. La collaborazione al piano editoriale della rivista *e-Gov*, a partire dal 2003, ha consentito di esporre ai lettori, con articoli del Presidente, dei Commissari e del Segretario generale, la missione dell'Autorità, il suo Piano di comunicazione, le attività riguardanti il Registro degli operatori di comunicazione (Roc), il significato e l'impostazione della Relazione annuale al Parlamento, nonché i contenuti delle norme europee.

Il lavoro svolto riguarda anche la progettazione di strumenti utili per la comunicazione interna, tra i cui obiettivi sono stati individuati la consapevolezza e condivisione degli obiettivi e informazioni istituzionali, la qualità dei servizi e il miglioramento organizzativo, nonché la cooperazione informativa e comunicazionale tra organismi pubblici.

L'obiettivo di riferimento della comunicazione organizzativa interna è stato quello di supportare il miglioramento dei risultati, la qualità dei servizi forniti e l'efficace funzionamento della struttura, attraverso il coinvolgimento del personale, coerentemente con le finalità definite dal Segretariato generale e gli indirizzi individuati dal Consiglio.

La condivisione degli obiettivi individuati e la piena consapevolezza del proprio ruolo costituiscono il prerequisito per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e della soddisfazione del personale interno. In tal senso, sono state indette riunioni periodiche nel corso delle quali sono stati forniti i dati circa l'andamento dell'attività istituzionale, stabilendo un momento di confronto e di scambio con il personale.

Nell'attuale contesto organizzativo dell'Autorità, questa attività "ordinaria" non è tuttavia sufficiente: il personale rappresenta una leva strategica per il successo del processo di riorganizzazione oggi in atto e per questo è sempre più coinvolto attraverso un'azione mirata di sensibilizzazione sui cambiamenti deliberati.

Al riguardo, dopo aver aderito ai "Cantieri per l'innovazione della PA", promossi dal Dipartimento della funzione pubblica, sono state avviate alcune attività finalizzate ad una indagine interna sul "benessere organizzativo". Un questionario, elaborato dall'Università degli studi La Sapienza di Roma, è stato opportunamente rimodulato per l'Autorità e verrà somministrato a tutto il personale con l'obiettivo di indagare le opportunità di sviluppo di un nuovo rapporto tra la persona e il suo contesto di lavoro, con particolare attenzione agli effetti che tale rapporto può produrre sulla salute e sull'efficienza dell'intera organizzazione.

Si vogliono valutare le soluzioni possibili per una "organizzazione del benessere" intesa come positivo interfacciamento tra la persona e l'organizzazione, allo scopo di produrre un valore aggiunto da offrire al cittadino e a tutta la collettività.

La comunicazione interna è orientata, quindi, alla consapevolezza e alla condivisione degli obiettivi e delle informazioni istituzionali. I materiali riguardanti l'indagine sul benessere organizzativo sono stati adattati graficamente per trovare posto sulla rete Intranet e dare vita, grazie all'utilizzo della posta elettronica, ad una sorta di forum sull'indagine stessa e sui temi che si vogliono indagare. Particolare attenzione è stata data alla progettazione di una *newsletter* interna, da estendere successivamente anche all'esterno. L'attività è stata studiata nella grafica e nei contenuti e attende la messa in opera della nuova architettura del sito *web* e della rete Intranet per il passaggio alla fase attuativa.

Un ulteriore obiettivo è l'interazione informativa e comunicazionale tra organismi pubblici, che si collega agli obiettivi precedentemente elencati, cui si rimanda in un'accezione organizzativa ed istituzionale "allargata". Si tratta di coinvolgere nei processi comunicativi interni, tutti gli organismi, comitati, commissioni che operano con l'Autorità.

Si citano, a titolo indicativo, i più rilevanti ai fini della diffusione delle informazioni "ad effetto moltiplicatore" e di maggiore copertura territoriale:

a. Co.re.com, ma anche Regioni e Comuni;
b. Polizia di Stato (Poltel e compartimenti territoriali);
c. Guardia di finanza;
d. Consiglio nazionale degli utenti;
e. autorità diverse (Antitrust, Privacy, Energia e Gas, ecc.);
f. altre istituzioni.

Tali organismi contribuiscono ad una comunicazione che è sistematica, secondo un modello cd. a stella. Il raggiungimento di tale obiettivo, attraverso una serie di rimandi e connessioni logiche, è funzionale alle linee strategiche dell'Autorità e rappresenta un'ottimizzazione dell'informazione e comunicazione esterna.

3.12. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Nel corso dell'anno 2003, con la delibera n. 336/03/CONS, l'Autorità ha apportato modifiche ed integrazioni alla delibera n. 425/01/CONS, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie". Le revisioni hanno avuto ad oggetto l'intera procedura e hanno inteso rispondere alle esigenze di:

a. meglio definire le competenze, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, tra il Dipartimento vigilanza e controllo, titolare della cd. fase preistruttoria (elaborazione dati monitoraggio, ricezione e verifica della segnalazioni provenienti dall'esterno, acquisizione documentazione) ed il Dipartimento garanzie e contenzioso, titolare della competenza a svolgere l'attività istruttoria diretta all'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative di settore;

b. articolare in maniera differenziata i termini del procedimento, distinguendo tra i termini propri dell'istruttoria e quelli della fase decisoria;

c. meglio specificare ed articolare la stessa fase decisoria, anche al fine di garantire le competenze e le prerogative proprie degli Organi collegiali.

Con riferimento alla fase preistruttoria disciplinata dall'articolo 3 della delibera, rubricato "Impulso al procedimento", nel confermare l'impostazione già adottata nel precedente testo della delibera n. 425/01/CONS, secondo cui le denunce inviate dagli utenti o dalle organizzazioni rappresentative dei loro interessi devono essere inviate al Dipartimento vigilanza e controllo, si è provveduto a specificare le competenze del Dipartimento in questione circa la loro trattazione. A tal proposito, in nome del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, è stato previsto che sia direttamente il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo a disporre l'archiviazione delle denunce qualora, all'esito delle verifiche e dei controlli esperiti, i fatti segnalati non risultino fondati. Analogamente, il direttore del Dipartimento in questione dispone l'archiviazione delle denunce generiche (denunce che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione) e di quelle manifestamente infondate (segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore).

Al fine, poi, di consentire un più celere avvio delle istruttorie, è stato previsto che le segnalazioni qualificate, provenienti cioè dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono direttamente inoltrate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni, infatti, non richiedono verifiche ulteriori e particolari circa la loro fondatezza in quanto, nel riportare l'esito degli accertamenti (attività di cognizione dei fatti) compiuti dai predetti organi, contengono:

a. una precisa descrizione del fatto;

b. l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c. l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d. i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e. i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.

Con riguardo alla fase istruttoria, propria del Dipartimento garanzie e contenzioso, si è preliminarmente provveduto a riformulare l'articolo 4 del

testo della delibera n. 425/01/CONS, per meglio far risaltare la circostanza che è di competenza esclusiva del direttore del Dipartimento in questione procedere all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie (accertamento della violazione).

La necessità di rivedere il termine di conclusione dei procedimenti è stata, invece, motivata dalla circostanza che il termine di 120 giorni, originariamente previsto dalla delibera n. 425/01/CONS, comprensivo sia della fase istruttoria che di quella decisoria, è risultato non sufficiente a consentire un'adeguata istruttoria, considerato che, di frequente, nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori si verifica l'intervento e la partecipazione di altri uffici o organi esterni (Guardia di finanza, Polizia postale e delle comunicazioni, Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni) per il compimento di attività di supporto al Dipartimento garanzie e contenzioso (ad es., richieste, nel corso del procedimento, di nuovi controlli nei confronti delle emittenti presenti sull'intero territorio nazionale per verificare le motivazioni addotte nelle memorie difensive).

In particolare, l'inadeguatezza del termine di 120 giorni è emersa con riferimento ai procedimenti ex art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia radiotelevisiva in quanto, in seguito alla sentenza 22 febbraio 2002 n. 2625 della Corte di Cassazione Sezione unite civili[1] che ha determinato l'unificazione del procedimento decritto dall'articolo in questione, è stato necessario svolgere, nel periodo considerato, l'intera nuova sequenza procedimentale, che si articola in:

a. contestazione (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità);

b. svolgimento dell'istruttoria (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità);

c. provvedimento di diffida (adottato dalla Commissione servizi e prodotti);

d. nuovi controlli (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità, per il tramite del Dipartimento vigilanza e controllo, Guardia di finanza, Polizia postale e delle comunicazioni, Ispettorati territoriali);

e. adozione del provvedimento finale di ordinanza-ingiunzione o archiviazione (adottato dalla Commissione servizi e prodotti).

(1) La Corte di Cassazione Sezione unite civili, con sentenza 22 febbraio 2002 n. 2625, ha riconosciuto la natura speciale del procedimento di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (legge Mammì), rispetto al modello generale disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed, in particolare, ha sancito che, nell'ambito della procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 31, comma 1, l'Autorità, successivamente all'adozione del provvedimento di diffida a cessare dal comportamento ritenuto illegittimo (precedentemente accertato e contestato), può irrogare direttamente la sanzione amministrativa pecuniaria senza che sia necessaria un'ulteriore e preventiva contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Pertanto, al fine di superare le difficoltà applicative emerse nello svolgimento delle istruttorie sanzionatorie, è stato previsto che il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Organo collegiale competente sia di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione. In particolare, entro il termine di 120 giorni dall'avvio del procedimento, il Dipartimento garanzie e contenzioso svolge e conclude l'attività istruttoria e trasmette le relative proposte di provvedimento (archiviazione, diffida, ordinanza-ingiunzione) all'Organo collegiale competente.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere la sospensione dei termini del procedimento per il tempo strettamente necessario ad acquisire informazioni o documentazione indispensabile per l'istruttoria. In tali casi, la sospensione, che comunque non può protrarsi oltre il termine di 60 giorni, opera:

a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b. dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Con riferimento alla fase decisoria del procedimento, si segnala che le modifiche apportate al testo della delibera n. 425/01/CONS hanno riguardato innanzitutto la tempistica relativa alla decisione. Stabilendo, infatti, che il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Organo collegiale competente è di 150 giorni, decorrenti dalla data di notifica della contestazione, e che entro il termine di 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica della contestazione, il Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette le relative proposte di provvedimento, si è inteso garantire che l'Organo collegiale competente riceva le proposte relative alle istruttorie con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dei termini del procedimento (minimo 30 giorni prima). Tale circostanza, non soltanto comporta un maggiore coordinamento tra l'attività degli uffici istruttori e l'attività degli Organi collegiali, ma garantisce a questi ultimi un adeguato periodo di tempo per svolgere le proprie valutazioni in merito alle fattispecie prospettate.

Infine, rispetto al precedente testo della delibera, è stato previsto che l'Organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Con tale previsione si è voluto garantire che l'Organo collegiale, nel momento della decisione, non si limiti ad approvare o a respingere la proposta di provvedimento formulata dal Dipartimento garanzie e contenzioso ma possa richiedere lo svolgimento di tutti quegli accertamenti ritenuti necessari ed indispensabili ai fini della valutazione della fattispecie in esame, nel rispetto dei termini del procedimento.

L'Autorità, nel periodo aprile 2003-aprile 2004, ha svolto e concluso 114 procedimenti diretti a sanzionare la violazione delle disposizioni normative contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella legge 30 aprile 1998, n. 122 (Diffe-

rimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive), nella legge 23 dicembre 1996, n.650 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle comunicazioni), nella legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella delibera n. 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), nella delibera n. 9/99/CONS (Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee), nella delibera n.127/00/CONS (Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi), nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), nella legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Tabella 3.18 Procedimenti sanzionatori (aprile 2003-aprile 2004)

Normativa	**n.**
Legge 6 agosto 1990, n. 223	61
Legge 30 aprile 1998, n. 122	10
Legge 23 dicembre 1996, n.650	3
Legge 31 luglio 1997, n.249	22
Delibera n. 435/01/CONS	2
Delibera n. 9/99/CONS	4
Delibera n. 127/00/CONS	2
Legge 14 novembre 1995, n. 481	9
Legge 24 aprile 1998, n. 128	1
Totale	**114**

Fonte: Autorità.

3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione

In applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni, contenute nella legge 6 agosto 1990 e n. 223, nella legge 30 aprile 1998, n. 122, sono stati svolti procedimenti diretti a sanzionare:

a. la violazione della disposizione che impone che la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati (art. 8, comma 1, legge n. 223/90, 5 procedimenti). In particolare in 2 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Mtv-Tmc2 (delibera n. 187/03/CSP) per un

importo di euro 10.328 e Italia 1 (delibera n. 221/03/CSP) per un importo di euro 15.492;

b. il mancato utilizzo, da parte delle emittenti nazionali e locali, di mezzi ottici ed acustici di evidente percezione per distinguere la pubblicità dal resto dei programmi (art. 8, comma 2, legge n. 223/90, 2 procedimenti);

c. la violazione, da parte delle emittenti locali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 8, comma 3, legge n. 223/90, 1 procedimento);

d. il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario (art. 8, comma 8, legge n. 223/90, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Radiocompany (delibera n. 205/03/CSP) per un importo di euro 1.032;

e. il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero (art. 8, commi 7 e 9, legge n. 223/90, 5 procedimenti). In particolare in 4 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Rete A (delibera n. 154/03/CSP) per un importo di euro 15.492; La 7 (delibera n. 188/03/CSP) per un importo di euro 15.492; Studio 100 (delibera n. 7/03/PRES) per un importo di euro 1.548; Teleakeri (delibera n. 206/03/CSP) per un importo di euro 1.032;

f. l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, della disposizione che impone che *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni (art. 3, comma 1, legge n. 122/98, 2 procedimenti);

g. la violazione, da parte delle emittenti nazionali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 3, comma 3, legge n. 122/98, 3 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Canale 5 (delibera n. 209/03/CSP) per un importo di euro 30.987;

h. l'inosservanza dell'intervallo di 20 minuti tra un *break* pubblicitario e quello successivo (art. 3, comma 4, legge n. 122/98, 3 procedimenti). In particolare in 2 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Italia 1 (delibera n. 11/03/PRES) per un importo di euro 25.823; Mtv-Tmc2 (delibera n. 275/03/CSP) per un importo di euro 10.328;

i. la violazione delle disposizioni che impongono di non effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente La7 (delibera n. 223/03/CSP) per un importo di euro 15.492.

Tabella 3.19 Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni (aprile 2003-aprile 2004)

	Diffide*	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Legge n. 223/90			
Art. 8, comma 1	3	2	3
Art. 8, comma 2	2		
Art. 8, comma 3			1
Art. 8, comma 7	2	2	
Art. 8, comma 8	1	1	1
Art. 8, comma 9	2	2	1
Legge n. 122/98			
Art. 3, comma 1			2
Art. 3, comma 3	2	1	2
Art. 3, comma 4	4	2	1
Art. 3, comma 5	3	1	1

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel corso dei procedimenti sanzionatori.

Fonte: Autorità.

3.12.2. Violazione agli obblighi dei concessionari

Nel periodo di riferimento, i procedimenti sono stati svolti al fine di sanzionare la mancata ottemperanza da parte dei concessionari, pubblici e privati, agli obblighi esplicitamente previsti all'art. 15, legge 6 agosto 1990, n. 223. Le istruttorie hanno riguardato:

a. la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (art.15, comma 10, legge n. 223/90, 17 procedimenti). In particolare, in 12 casi sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Canale 5 - Grande Fratello- (delibera n. 231/03/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Italia 1 - Il magico mondo delle fiabe - (delibera n. 15/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Italia 1 - Paparazzo - (delibera n. 16/04/CSP) per un ammontare pari a euro 5.169; Rai 2 - film "Gli occhi azzurri dell'inganno"- (delibera n. 17/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 -film "Omicidio al club" - (delibera n. 18/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 - film "Trappola criminale" - (delibera n. 26/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 -film "Sex crime"- (delibera n. 30/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Vl7 (delibera n. 77/03/CSP), per un ammontare pari a euro 1.548; Telenapoli Canale 34 (delibera n. 155/03/CSP), per un ammontare pari a euro 3.633; Cinque stelle Sardegna (delibera n. 8/03/CSP), per un ammontare pari a euro 1.548; Teleradio del Mediterraneo (delibera n. 233/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.500;

b. la trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 (art.15, comma 13, legge n. 223/90), un procedimento concluso con un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Cinque stelle Sardegna (delibera n. 9/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.548.

c. l'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è stata rilasciata la concessione (art.15, comma 15, legge n. 223/90), un procedimento concluso con un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Rai 3 (delibera n. 161/03/CSP) per un ammontare pari a euro 5.164.

Tabella 3.20 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

Legge n. 223/90	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 15, comma 10	12	7*
Art. 15, comma 13	1	
Art. 15, comma 15	1	

* In quattro casi il procedimento si è concluso in seguito all'esercizio, da parte delle emittenti, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

Fonte: Autorità.

3.12.3. Violazione agli obblighi di programmazione dei concessionari

Nel periodo aprile 2003-aprile 2004, i procedimenti svolti sono stati diretti a sanzionare:

a. l'inottemperanza, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, all'obbligo di trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali (art.20, comma 1, legge n. 223/90, 2 procedimenti);

b. l'inottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di tenere un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle comunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione (art. 20, comma 4, legge n. 223/90, 13 procedimenti). In particolare in 3 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Radiocompany (delibera n. 156/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.032; Telemare (delibera n. 6/03/PRES) per un ammontare pari a euro 1.032; Radio juke box Nord (delibera n. 10/03/PRES) per un ammontare pari a euro 1.032;

c. l'inottemperanza da parte dei concessionari all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi (art. 20, comma 5, legge n. 223/90, 12 procedimenti);

d. la violazione da parte dei soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale dell'obbligo di trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (art. 20, comma 6, legge n. 223/90,1 procedimento);

e. il mancato possesso delle autorizzazioni previste per la trasmissione di programmi in contemporanea (art. 21 legge n. 223/90, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Radiocompany (delibera n. 157/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.032).

Tabella 3.21 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

Legge n. 223/90	Diffide*	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 20, comma 1			2
Art. 20, comma 4	4	3	10
Art. 20, comma 5	4		12
Art. 20, comma 6			1
Art. 21		1	1

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n.223, nel corso del procedimento sanzionatorio.

Fonte: Autorità.

3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex

Per il periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto accertamenti volti a verificare il rispetto, da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, della normativa dettata in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex quali "linea diretta" "chat line" "hot line" "one to one". In particolare, in applicazione dell'art.1, comma 26, legge n. 650/96, ha svolto un procedimento.

3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di diffusione via satellite di programmi televisivi

Nel periodo considerato, i procedimenti sono stati svolti nei confronti di emittenti satellitari che:

a. hanno diffuso programmi televisivi senza la relativa autorizzazione (art. 10, comma 2 delibera n. 127/00/CONS, 1 procedimento);

b. non diffondendo programmi ad accesso condizionato, non hanno rispettato le medesime norme in tema di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri (art. 15, delibera n. 127/00/CONS, 1 procedimento).

3.12.6. Violazioni alla normativa in materia di quote di trasmissione delle opere europee

Per il periodo aprile 2003 – aprile 2004, sulla base dei dati relativi alle quote di trasmissione delle opere europee (1999 – 2000) programmate dalle emittenti a diffusione nazionale, sono stati svolti 4 procedimenti diretti a sanzionare il mancato rispettato dell'obbligo di riservare più della metà del tempo di programmazione mensile di trasmissione alle opere europee (art. 2, delibera n. 9/99).

3.12.7. Violazioni alla normativa in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Nel periodo di riferimento, sono stati svolti 2 procedimenti sanzionatori nei confronti delle società Stream s.p.a. e Tele + s.p.a. in quanto hanno svolto attività di fornitura al pubblico di servizi di accesso condizionato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della delibera n. 435/01/CONS, senza la prescritta autorizzazione.

In particolare, in esito ai citati procedimenti sono stati adottati. 2 provvedimenti di ordinanza–ingiunzione in quanto, con tale comportamento, le società in questione si sono sottratte dall'osservanza degli obblighi specifici ed ulteriori previsti dal titolo abilitativo, ivi compresi quelli posti a tutela dell'utenza (Tele + s.p.a., delibera n. 44/04/CONS, per un ammontare pari a euro 150.000; Stream s.p.a., delibera n. 45/04/CONS, per un ammontare pari a euro 150.000).

3.12.8. Altre violazioni in materia di audiovisivo

Nel periodo di riferimento, i procedimenti hanno riguardato:

a. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie in materia di audiovisivo (art. 1, comma 30, legge n. 249/97, 12 procedimenti).

b. la mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità (art. 1, comma 31, legge n. 249/97, 1 procedimento).

c. la mancata osservanza da parte del soggetto realizzatore delle modalità di documentazione relative ai sondaggi (art. 3, delibera n. 153/02/CSP, 1 procedimento).

Tabella 3.22 Altri provvedimenti adottati per violazioni alle norme in materia di audiovisivo (aprile 2003-aprile 2004)

Legge/Delibera	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 1, comma 30, legge n. 249/97	2	10*
Art. 1, comma 31, legge n. 249/97	1	
Art. 3, delibera n. 153/02/CSP		1

* I procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte delle emittenti, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

Fonte: Autorità.

3.12.9. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale

I due procedimenti sanzionatori in materia di applicazione della disciplina dell'impresa editoriale, svolti nel periodo di riferimento, hanno avuto ad oggetto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, in particolare, dispone che gli editori di

giornali quotidiani provvedono ad effettuare, entro il 15 di febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente.

Tale comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Autorità.

3.12.10. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni

Nel periodo aprile 2003-aprile 2004, sono stati avviati 32 procedimenti sanzionatori: di essi 16 si sono conclusi con l'esercizio, da parte delle società coinvolte, del diritto al pagamento in misura ridotta (il doppio del minimo della sanzione edittale) ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 2 procedimenti si sono conclusi con l'emanazione di una ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma così come determinata dall'Autorità; 13 procedimenti sono tuttora in corso mentre un procedimento è stato archiviato nel merito.

Le fattispecie normative che hanno portato all'apertura dei procedimenti sanzionatori hanno riguardato:

a. l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 2,comma 20, lett. c), legge n. 481/95);

b. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità (art. 1, comma 30, legge n. 249/97);

c. la violazione degli obblighi di licenza relativamente al mancato rispetto del principio dell'orientamento al costo (art. 7, comma 1, dPR n. 318/97) sanzionabile ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 24 aprile 1998, n. 122;

Complessivamente, nel periodo di riferimento, in esito ai procedimenti sanzionatori conclusi, sono state versate, da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati, somme pari a euro 483.407.

Con riguardo alle singole violazioni, si rileva quanto segue.

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95)

Nel periodo di riferimento la violazione che ha dato origine al maggior numero di procedimenti sanzionatori è stata l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, punita con sanzioni che vanno da euro 25.823 ad euro 154.937.070.

L'inosservanza ha riguardato in particolare le seguenti delibere dell'Autorità:

a. delibere n. 3/99/CIR e n. 4/00/CIR recanti "Regole e disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection*". Al termine di una complessa istruttoria, avviata sulla base dell'analisi delle numerose segnalazioni ricevute, è stata contestata alla società Wind Telecomunicazioni s.p.a. l'inosservanza alle delibere n. 3/99/CIR e n. 4/00/CIR, con riferimento alle

modalità di attivazione della prestazione di *carrier preselection*. In particolare, è stata contestata l'inosservanza del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, che fanno divieto di attivare la prestazione di *carrier preselection* in assenza della inequivoca volontà dell'utente di modificare il proprio rapporto con l'operatore di accesso. La seconda procedura concerne l'inosservanza dell'art. 3, comma 7 della delibera n. 4/00/CIR, contestata sulla base del fatto che la Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha trasmesso all'operatore di accesso Telecom Italia s.p.a., successivamente alla entrata in vigore della predetta delibera, ordini di lavorazione senza aver previamente ottenuto conferma - da parte degli utenti - della volontà di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso. I due procedimenti non sono ancora conclusi;

b. delibera n. 19/01/CIR, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali". È stata contestata, rispettivamente, agli operatori Vodafone Omnitel e Telecom Italia Mobile s.p.a. la violazione dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, nella parte in cui prevede che il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore *donating* fino alla data di *cut-over*, indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto. Entrambi i procedimenti, per i quali si è resa necessaria un'approfondita attività istruttoria, sono tutt'ora in corso di svolgimento;

c. delibera n. 13/02/CIR, recante "Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile : criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore". È stata contestata, rispettivamente, agli operatori Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. l'inosservanza dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 13/02/CIR, ove si prevede che dal 1° gennaio 2003 il prezzo massimo di attivazione della prestazione di portabilità del numero mobile non può superare la misura stabilita per la portabilità su rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, pari a euro 10,02, essendo risultato che detti operatori, nei reciproci rapporti, nel corso dell'anno 2003 hanno continuato ad utilizzare quale prezzo di riferimento interoperatore euro 27. La società Vodafone Omnitel si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, mentre gli altri due procedimenti, avviati successivamente al primo, risultano tutt'ora in corso di svolgimento;

d. delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002".Sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 4 violazioni della delibera sopra citata con riferimento alla pubblicazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002. In particolare: 1) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n.1 della delibera n. 2/03/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a. ha omesso di inserire i circuiti di interconnessione a 34 Mbps nell'offerta medesima ; 2) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 6 della delibera summenzionata, in quanto la Telecom Italia s.p.a. non ha fornito i raccordi interni tra i propri apparati di centrale e

quelli degli operatori che intendono utilizzarli per il traffico dati; 3) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 4 della predetta delibera , in quanto la formulazione del *service level agreement* adottato dalla Telecom Italia s.p.a. non è stato ritenuto coerente con i livelli di penale stabiliti dalla delibera dell'Autorità n.13/00/CIR; 4) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 della delibera n. 2/03/CIR, non avendo la Telecom Italia s.p.a. provveduto a ridurre i tempi di ripristino previsti dal *service level agreement* per il servizio di accesso disaggregato condiviso e previsto che le relative penali fossero corrisposte nel 100% dei casi. Per i quattro procedimenti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, la società interessata ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;

e. delibera n. 4/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002". È stata contestata alla Telecom Italia s.p.a. l'inosservanza dell'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della delibera n. 4/03/CIR, non avendo la stessa applicato, sino al 15 giugno 2003, le disposizioni ivi previste in materia di comunicazioni agli utenti in caso di richiesta di disattivazione della prestazione di *carrier preselection*. Per tale procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

f. delibera n. 9/03/CIR recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa". Nel periodo considerato, sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 5 violazioni della delibera indicata. In 4 casi si è dato avvio a procedimenti sanzionatori relativamente a fattispecie riferite alla violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR ove si stabilisce che l'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata. Una prima fattispecie è stata rilevata in base a segnalazioni degli utenti con riferimento alla mancata informativa circa il costo della chiamata verso numerazioni con codice 199XXX (numerazioni per servizi di numero unico) concessa da Telecom Italia s.p.a. in uso a Sky Italia s.r.l. per servizi ai propri clienti. Il relativo procedimento si è concluso con il pagamento, da parte di Telecom Italia s.p.a., della sanzione in misura ridotta. Nei restanti tre casi i relativi procedimenti sono tutt'ora in corso di svolgimento. Autonomo procedimento, ancora in fase di svolgimento, è stato avviato con la contestazione della violazione dell'art.1, comma 1, lettera m) n. 2 della delibera dell'Autorità n.9/03/CIR ove si prevede che per le numerazioni per servizi interattivi in fonia l'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto;

g. delibera 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia s.p.a.". Sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 3 violazioni della delibera sopra citata: un caso concerne l'inosservanza del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 4, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 11/03/CIR, in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a. non ha rimosso, nell'ambito delle condizioni di offerta dei circuiti parziali, la limitazione

connessa alla destinazione d'uso del servizio. Il procedimento si è concluso, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, mediante il pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. della sanzione in misura ridotta; in un secondo caso è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della delibera n. 11/03/CIR in combinato disposto con quelle dell'articolo 4, comma 2 della medesima delibera, in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a., nel pubblicare la revisione dell'offerta di riferimento per il 2003, ha mantenuto ferma la previsione secondo la quale i circuiti di interconnessione tra nodi Telecom Italia e nodi dell'operatore interconnesso sono forniti congiuntamente alla funzionalità di centrale nel nodo Telecom Italia impedendo in tal modo l'uso di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quello di fonia vocale commutato. Il relativo procedimento è tutt'ora in corso di svolgimento. Infine, è stata contestata a Telecom Italia s.p.a. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e all'articolo 4, comma 2 della delibera n. 11/03/CIR nell'ambito dell'offerta di riferimento dei circuiti di interconnessione per il 2003, poiché, in caso di cessazione del contratto dopo il primo anno Telecom Italia s.p.a., richiede, in aggiunta al versamento dei canoni fino alla data di effettiva cessazione, la corresponsione di un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo. Il relativo procedimento è tutt'ora in corso di svolgimento;

h. delibera n. 407/99, recante "Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia s.p.a. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie Adsl".

È stata contestata alla società Telecom Italia s.p.a. la violazione dell'art. 5 della delibera n. 407/99 in considerazione della omessa comunicazione preventiva all'Autorità della variazione, attraverso un accordo commerciale con la società Magic production Group Ferrero s.a., delle condizioni economiche di offerta dei profili "Alice" già commercializzati. Il procedimento si è concluso mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità (art.1, comma 30, legge n. 249/97)

Per questa fattispecie sanzionatoria, volta a garantire che i soggetti richiesti provvedano ad ottemperare alle richieste di informazioni o documenti da parte dell'Autorità, sono stati aperti 9 procedimenti, dei quali:

a. quattro nei confronti della Telecom Italia s.p.a.: in tre casi la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, mentre un procedimento si è concluso con l'archiviazione nel merito dell'addebito contestato;

b. due nei confronti della Wind Telecomunicazioni s.p.a., per i quali la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

c. uno nei confronti della Telecom Italia Mobile s.p.a., per il quale la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;